

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B. Piranesi 46
20137 Milano

Corte Sportiva

Tel. +39 027002091

Cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

Milano (MI), 24 ottobre 2025

OGGETTO: SENTENZA SU RICORSO D'URGENZA N. 02/2025-2026 PROPOSTO DALLA ASD AURORA MILANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ASSUNTO DAL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 99 CON C.U. N. 399 DEL 21.10.2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Lombardia FIP così composta:

Avv. Matteo Pozzi (Presidente) – Avv. Elena Celeste (Membro) – Avv. Sebastiano Campisi (Membro)

PREMESSO CHE

- ASD AURORA MILANO ha proposto reclamo d'urgenza avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Regionale n. 99 con C.U. n. 399 del 21.10.2025 relativamente alla gara 10914 del 19.10.2025, campionato U17 Maschile Regionale n. 3;
- La Corte Sportiva d'Appello adita fissava udienza da remoto per il giorno 24 ottobre 2025 ore 14,45;
- Alla predetta udienza compariva l'Associazione reclamante la quale, riportandosi integralmente al proprio reclamo ed alle dichiarazioni allegate, contestava la ricostruzione del rapporto del Direttore di Gara con particolare riferimento alle offese e minacce ivi riferite;
- La Corte Sportiva d'Appello si riservava.

La Corte Sportiva di Appello, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza, in via preliminare deve esaminare l'ammissibilità del gravame stesso.

Nel caso di specie, la reclamante, all'atto del deposito del reclamo d'urgenza depositato in data 22.10.2025, non aveva effettuato il bonifico per le spese di giustizia, né aveva autorizzato l'addebito delle spese sulla scheda contabile della Società.

Orbene, l'art. 78 ai commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia FIP testualmente recita: “[2] Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati nel sito istituzionale della FIP in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione all'addebito sulla scheda contabile della Società ricorrente. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura: ‘Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia’ e l'indicazione del procedimento cui si riferisce, ovvero l'indicazione delle parti. [3] Il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione dell'addebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso o del reclamo”.

Nel caso di specie, è pacifico che la reclamante non ha ottemperato al pagamento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia né è stato autorizzato il pagamento sulla scheda contabile della Società.

L'impugnazione proposta, pertanto, stante il dettame di cui all'art. 78 commi 2 e 3 del Regolamento di Giustizia deve essere dichiarata inammissibile.

In aggiunta a ciò e sempre in via preliminare, quale ulteriore motivo di inammissibilità la Corte Sportiva d'Appello evidenzia che il Consiglio Federale, nella riunione del 17 luglio 2025 ha stabilito che, “in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2025/2026, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Giovanili Under maschili e femminili, restando prevista la sola facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e allenatori o inibizioni superiori a 20 giorni per altri tesserati e squalifiche del campo di gioco superiori a 2 giornate, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare”.



Tale disposizione è stata puntualmente comunicata a tutti i sodalizi affiliati con e-mail del 19.09.2025 da parte dell'Ufficio Gare FIP Lombardia.

L'inammissibilità del reclamo comporta, pertanto, l'assorbimento e la conseguente irrilevanza dell'esame nel merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo d'urgenza proposto da ASD AURORA MILANO in data 22.10.2025 e, per l'effetto, conferma integralmente i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo di primo grado di cui al C.U. n. 399 del 21.10.2025.

Manda alla Segreteria per le successive comunicazioni ed adempimenti.

Milano, 24 ottobre 2025

La Corte Sportiva di Appello Territoriale FIP Lombardia.